

TI_GERICHTE 30.2005.211 vom 24. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2005.211

FR: TI_GERICHTE 30.2005.211 du 24 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 30.2005.211 del 24 giugno 2005

Erwägungen

E. 7

giugno 2005, cui il ricorso rinvia); che l'insorgente pone inoltre il quesito di sapere “ se il solo ‘vedere’ sia sufficiente [per] una multa di ben Chf. 100.– senza una prova inconfutabile ” (loc. cit.; v. anche ricorso, in fine); che come osserva a giusto titolo l'interessato, le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la conclusione delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato; che contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, le dichiarazioni di polizia non sono affatto dettagliate, giacché l'agente denunciante si è limitato in sostanza a confermare “ di aver constatato l'infrazione durante il normale servizio di pattuglia, al momento in cui incrociavamo la vettura del _____ ” (rapporto del 20 maggio 2005); che in concreto non è dato però di vedere – né l'interessato spiega – in che modo l'agente denunciante possa ragionevolmente essersi sbagliato, o che motivo egli avesse per denunciare un fatto a lui incerto o finanche per dichiarare circostanze inveritiere; che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato le versioni agli atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun elemento che induca a scostarsi dagli accertamenti di polizia; che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'interessato una multa di fr. 100.–, pari a quella sancita dal predetto elenco allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari, con i relativi oneri processuali; che il ricorso – infondato – deve perciò essere respinto; che si giustifica nondimeno di soprassedere al prelievo di oneri dell'odierno giudizio, giacché il multato può essere stato indotto a ricorrere dall'imprecisa indicazione nella decisione impugnata circa le “dettagliate” contro osservazioni dell'agente denunciante; per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio. 3. Intimazione a: . Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.